TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

# Art. 3

## T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 6, comma 1°

Ruoli del personale.

Ciascuna categoria e specialita' in servizio ha il proprio ruolo distinto per il personale volontario e per quello di leva. Ciascun ruolo e' distinto per i vari gradi.

Versione in vigore dal 1 agosto 1931, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina |
| Estremi | Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-3-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-6-comma-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it